



# **COMUNE DI PALOSCO**

Provincia di Bergamo

mail: [protocollo@comune.palosco.bg.it](mailto:protocollo@comune.palosco.bg.it) - pec: [protocollo@pec.comune.palosco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.palosco.bg.it)

sito istituzionale: [www.comune.palosco.bg.it](http://www.comune.palosco.bg.it)

---

## **Regolamento di Polizia Mortuaria**

***Approvato con deliberazione del C.C. n. 17 in data 29 maggio 2010***

***Modificato con deliberazione del C.C. n. 2 del 28.04.2014***

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<b>CAPO I</b>	<b>NORME PRELIMINARI</b>	
ARTICOLO 1.	Oggetto.....	pg. 5
ARTICOLO 2.	Competenze .....	pg. 5
ARTICOLO 3.	Responsabilità .....	pg. 5
ARTICOLO 4.	Servizi gratuiti e a pagamento.....	pg. 6
ARTICOLO 5.	Atti a disposizione del pubblico .....	pg. 6
<b>CAPO II</b>	<b>DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI</b>	
ARTICOLO 6.	Deposito di osservazione ed obitori .....	pg. 6
<b>CAPO III</b>	<b>FERETRI</b>	
ARTICOLO 7.	Deposito della salma nel feretro .....	pg. 7
ARTICOLO 8.	Verifica e chiusura feretri .....	pg. 7
ARTICOLO 9.	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	pg. 7
ARTICOLO 10.	Fornitura gratuita di feretri .....	pg. 8
ARTICOLO 11.	Piastrina di riconoscimento .....	pg. 8
<b>CAPO IV</b>	<b>TRASPORTI FUNEBRI</b>	
ARTICOLO 12.	Modalità del trasporto e percorso .....	pg. 8
ARTICOLO 13.	Trasposti funebri, trasporti gratuiti e a pagamento.....	pg. 9
ARTICOLO 14.	Orario dei trasporti .....	pg. 9
ARTICOLO 15.	Norme generali per i trasporti .....	pg. 9
ARTICOLO 16.	Riti religiosi .....	pg. 9
ARTICOLO 17.	Trasferimento di salme senza funerale .....	pg. 9
ARTICOLO 18.	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività .....	pg. 10
ARTICOLO 19.	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento Cremazione .....	pg. 10
ARTICOLO 20.	Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....	pg. 10
ARTICOLO 21.	Trasporti all'estero o dall'estero .....	pg. 10
ARTICOLO 22.	Trasporto di ceneri e resti .....	pg. 10
ARTICOLO 23.	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio .....	pg. 11

### TITOLO II CIMITERI

<b>CAPO I</b>	<b>CIMITERI</b>	
ARTICOLO 24.	Elenco cimiteri .....	pg. 11
ARTICOLO 25.	Disposizioni generali – Vigilanza .....	pg. 11
ARTICOLO 26.	Reparti speciali nel cimitero .....	pg. 11
ARTICOLO 27.	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	pg. 12
ARTICOLO 28.	Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme ...	pg. 12

<b>CAPO II</b>	<b>DISP. GENERALI E PIANO REG. CIMITERIALE</b>	
ARTICOLO 29.	Disposizioni generali .....	pg. 13
ARTICOLO 30.	Piano regolatore cimiteriale .....	pg. 13
<b>CAPO III</b>	<b>INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>	
ARTICOLO 31.	Inumazione .....	pg. 14
ARTICOLO 32.	Cippo .....	pg. 14
ARTICOLO 33.	Tumulazione .....	pg. 14
ARTICOLO 34.	Deposito provvisorio .....	pg. 15
<b>CAPO IV</b>	<b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	
ARTICOLO 35.	Esumazioni ordinarie .....	pg. 15
ARTICOLO 36.	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	pg. 16
ARTICOLO 37.	Esumazioni straordinarie .....	pg. 16
ARTICOLO 38.	Estumulazioni ordinarie .....	pg. 16
ARTICOLO 39.	Estumulazioni straordinarie .....	pg. 17
ARTICOLO 40.	Esumazioni-estumulazioni gratuite ed a pagamento.....	pg. 17
ARTICOLO 41.	Raccolta delle ossa .....	pg. 18
ARTICOLO 42.	Oggetti da recuperare .....	pg. 18
ARTICOLO 43.	Disponibilità dei materiali .....	pg. 18
<b>CAPO V</b>	<b>CREMAZIONE</b>	
ARTICOLO 44.	Crematorio .....	pg. 19
ARTICOLO 45.	Modalità per il rilascio autorizzazione cremazione ...	pg. 19
ARTICOLO 46.	Urne cinerarie .....	pg. 19
<b>CAPO VI</b>	<b>POLIZIA DEI CIMITERI</b>	
ARTICOLO 47.	Orario .....	pg. 19
ARTICOLO 48.	Disciplina dell'ingresso .....	pg. 19
ARTICOLO 49.	Divieti speciali .....	pg. 20
ARTICOLO 50.	Riti funebri .....	pg. 20
<b>CAPO VII</b>	<b>COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE</b>	
ARTICOLO 51.	Identificazione delle sepolture e ornamentazioni.....	pg. 21
ARTICOLO 52.	Costruzione e ornamentazioni delle tombe famiglia .	pg. 21
ARTICOLO 53.	Epigrafi .....	pg. 22
ARTICOLO 54.	Fiori e piante ornamentali .....	pg. 22
ARTICOLO 55.	Materiali ornamentali .....	pg. 22
ARTICOLO 56.	Obbligo di manutenzione .....	pg. 22

### **TITOLO III**

#### **CONCESSIONI**

<b>CAPO I</b>	<b>TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</b>	
ARTICOLO 57.	Sepolture private .....	pg. 23
ARTICOLO 58.	Durata delle concessioni .....	pg. 24
ARTICOLO 59.	Modalità di concessione .....	pg. 24
ARTICOLO 60.	Uso delle sepolture private .....	pg. 25
ARTICOLO 61.	Costruzione dell'opera – Termini .....	pg. 26

ARTICOLO 62.	Cenotafi e lapidi murarie .....	pg. 26
ARTICOLO 63.	Limitazioni alla concessione .....	pg. 26
ARTICOLO 64.	Doveri generali dei concessionari .....	pg. 27

## **CAPO II**

## **MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

ARTICOLO 65.	Cause di cessazione della concessione .....	pg. 27
ARTICOLO 66.	Rinuncia .....	pg. 27
ARTICOLO 67.	Decadenza .....	pg. 27
ARTICOLO 68.	Revoca .....	pg. 28
ARTICOLO 69.	Estinzione .....	pg. 28

## **TITOLO IV**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO 70.	Imprese appaltatrici del Comune .....	pg. 29
ARTICOLO 71.	Lavori per conto di privati – accesso al cimitero .....	pg. 29
ARTICOLO 72.	Recinzione di aree .....	pg. 29
ARTICOLO 73.	Cantieri di lavoro e materiali di costruzione .....	pg. 30
ARTICOLO 74.	Introduzione di materiali .....	pg. 30
ARTICOLO 75.	Orario di lavoro .....	pg. 30
ARTICOLO 76.	Vigilanza e collaudo delle opere .....	pg. 31
ARTICOLO 77.	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....	pg. 31

#### **CAPO II**

#### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

ARTICOLO 78.	Funzioni – Licenza .....	pg. 31
ARTICOLO 79.	Divieti .....	pg. 32

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

ARTICOLO 80.	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti .....	pg. 32
ARTICOLO 81.	Schedario dei defunti – Scadenziario concessioni.....	pg. 32
ARTICOLO 82.	Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni Cimiteriali accessorie .....	pg. 33
ARTICOLO 83.	Sanzioni .....	pg. 33

#### **CAPO II**

#### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 84.	Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....	pg. 33
ARTICOLO 85.	Efficacia delle disposizioni del presente regolamento Concessioni pregresse .....	pg. 33
ARTICOLO 86.	Cautele .....	pg. 33
ARTICOLO 87.	Sepulture non risultanti da regolare atto concessione.....	pg. 34
ARTICOLO 88.	Rinvio ad altre norme .....	pg. 34
ARTICOLO 89.	Entrata in vigore.....	pg. 34

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo I**

##### **NORME PRELIMINARI**

###### **Art. 1**

###### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. n. 33 del 30.12.2009, ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

###### **Art. 2**

###### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del responsabile dei servizi cimiteriali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle di gestione individuate dagli articoli, 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

3. Spettano al responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i., tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

###### **Art. 3**

###### **Responsabilità**

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al

rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

#### **Art. 4**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;

b) la fornitura della bara ed il trasporto funebre per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, come verificate ed attestate dal Responsabile di servizio, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se facciano carico;

c) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune e delle relative esumazioni ordinarie, nei casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

d) la deposizione della ossa in ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

f) l'inumazione in campo comune.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato

l'onere per l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5**

##### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 6**

##### **Deposito di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. n. 230/95, in attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, come previsto dai commi d-e dell'art. 1, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

### **Capo III**

#### **FERETRI**

##### **Art. 7**

###### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

##### **Art. 8**

###### **Verifica e chiusura feretri**

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

##### **Art. 9**

###### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del R.R. n. 6/2004, tenendo presente che al momento non esistono presso il cimitero comunale loculi areati.

2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del competente servizio dell'ASL, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi

precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

7. In caso di cremazione, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, sia per i trasporti interni al Comune di decesso, sia laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso. In ogni altro caso la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

8. I trattamenti previsti dall'art. 32 del DPR 285/90, non sono più contemplati, in quanto la sostanza utilizzata per conservare in buono stato il cadavere, comporta sia un notevole ritardo al processo di mineralizzazione dello stesso, sia inquinamento ambientale. Pertanto l'iniezione conservativa è consentita solo in casi di trasporto di salma all'estero (se previsto dall'ordinamento del Paese estero) o, ad esclusivo giudizio del medico necroscopo qualora i tempi e le modalità di trasporto ne indichino l'esigenza.

#### **Art. 10**

##### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio competente, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivalde delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del Codice Civile.

#### **Art. 11**

##### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **Capo IV**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 13**

##### **Trasporti funebri, trasporti gratuiti e a pagamento.**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal R.R. 6/2004.

2. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

3. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

4. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

a) servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto o disinteresse da parte dei familiari;

b) servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

#### **Art. 14**

##### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio servizi demografici dai familiari del defunto o loro delegati.

3. L'ufficio suddetto fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, del giorno e dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende di provvedimenti che si rendono necessari.

#### **Art. 15**

##### **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché accompagnati dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento di cui alla normativa nazionale e regionale in materia.

#### **Art. 16**

##### **Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

#### **Art. 17**

##### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

#### **Art. 18**

##### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Per i morti di malattie infettive – diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 19**

##### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' disposto dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al

cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 20**

##### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' disposto dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 21**

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, l'autorità deputata al rilascio delle relative autorizzazioni è il Sindaco ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 22**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli interessati.

2. Se il trasporto e' da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 23**

##### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del responsabile del servizio competente, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico.

## **Titolo II**

### **CIMITERI**

#### **Capo I**

### **CIMITERI**

#### **Art. 24**

##### **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

I) Cimitero Principale: Via Paolo VI.

#### **Art. 25**

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contenute nel R.R. n. 6/2004.

2. L'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco, che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero, salvo che non si tratti di cappelle.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

6. Il Comune controlla il funzionamento del Cimitero e ne sovrintende l'ordine e la vigilanza avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari.

#### **Art. 26**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco su conforme parere del responsabile del servizio competente, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici [, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento] vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Sindaco, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 27**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della

morte, la propria residenza, o che abbiano il coniuge già sepolto nel cimitero del Comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura individuale o di famiglia.

3. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più' la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle stesse persone come sopra indicate.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

6. La Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto.

#### **Art. 28**

##### **Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal R.R. n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più' prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile o, nel caso di concorso di più' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

## **Capo II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 29**

##### **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04.04.2009 determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 30.

#### **Art. 30**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Nella elaborazione del piano di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale ha tenuto conto delle disposizioni di cui al R.R. 6/2004 e precisamente:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da

formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero, sono stati individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);

- f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;

- h) ossario comune;

- i) cinerario comune;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, risulta dalla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità

rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private.

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **Capo III**

#### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

##### **Art. 31**

###### **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. Nei campi di cui sopra si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

4. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

##### **Art. 32**

###### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, messo in opera dai familiari del defunto o dal Comune nel caso non siano conosciuti, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

##### **Art. 33**

###### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere le dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 così come integrate dal R.R. n. 6/2004.

5. Sono consentite le tumulazioni di cassette di resti ossei o di urne cinerarie in un colombario contenente già un feretro purché vi sia lo spazio necessario a norma del comma 10 art. 16 R.R. n. 6/2004.

#### **Art. 34**

##### **Deposito provvisorio**

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, e' ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che, a seguito di avviso di gara pubblico, hanno presentato relativa istanza per l'assegnazione di un sepolcro privato ma devono effettuare i lavori di ripristino o di ampliamento,

2. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non sia superiore a mesi tre, prorogabili per altri tre. Il canone di utilizzo, come indicato nel vigente tariffario, è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del servizio competente, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6. E' consentito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.

7. E' consentita altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.

#### **Capo IV**

##### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 35**

##### **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal

mese di febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio A.S.L.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

5. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:

a) permanere nella fossa originaria o essere trasferiti in altra fossa nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione, in tali casi è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradabili e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa originaria o di reinumazione è fissato obbligatoriamente in 10 anni e non può essere ridotto con l'uso di sostanze biodegradabili;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto;

d) deposizione dei resti ossei in ossario se richiesto.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa, si intende come assenso, dato al Comune, per la deposizione delle stesse nell'ossario comune.

#### **Art. 36**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione

da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo, contestualmente comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili si opererà con cartelli da esporre sulle singole sepolture.

#### **Art. 37**

##### **Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro disposizione di ordinanza sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio A.S.L.

3. Quando è accertato, mediante la verifica dell'autorizzazione al seppellimento, che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 38**

##### **Estumulazioni ordinarie.**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra

tumulazione, quando siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono aerati o 20 anni se i loculi sono stagni.

2. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.

3. Se il cadavere estumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 e può essere ridotto con l'uso di sostanze biodegradabili a 2 anni. Il pagamento è a totale carico dei familiari del de cuius, così come la posa del cippo con tutte le caratteristiche indicate all'art. 32.

4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

6. Per le operazioni di estumulazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

7. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'estumulazione sono:

a) trasferimento per l'inumazione in fossa nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;

b) avvio alla cremazione previa richiesta degli aventi diritto;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso dato al Comune

per la deposizione nell'ossario comune, per la deposizione in fossa comune finalizzata alla completa mineralizzazione o per l'avvio alla cremazione.

### **Art. 39**

#### **Estumulazioni straordinarie.**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza del periodo di concessione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere richieste:

a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia;

b) su richiesta degli aventi diritto o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero.

c) su richiesta degli aventi diritto per l'avvio alla cremazione.

3. Le estumulazioni straordinarie per traslazione di cadavere in altra sepoltura sono effettuate, previa autorizzazione del responsabile del servizio rilasciata dietro istanza degli interessati, la presenza del personale tecnico dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione, e in qualunque mese dell'anno.

### **Art. 40**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente solo nei casi stabiliti dagli artt. 4 e 10 del presente regolamento.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 20/12/1865 n. 2704 e s.m.i., trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Art. 41**

##### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione.

#### **Art. 42**

##### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio anagrafe.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 43**

##### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non richiesti dai concessionari entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il responsabile del servizio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **Capo V**

### **CREMAZIONE**

#### **Art. 44**

##### **Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

#### **Art. 45**

##### **Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge n. 130/2001 e al R.R. n. 6/2004 e' rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con lo modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della L. 30 marzo 2001 n. 130, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

#### **Art. 46**

##### **Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune, ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, in tombe di famiglia, in cappelle gentilizie, purché costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione e purché i richiedenti siano titolari di regolare contratto di concessione.

4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle sepolture come indicato dal comma precedente.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune, deve avvenire per interrimento. Le ceneri possono essere interrate direttamente oppure può essere interrata l'urna che le contiene, purché biodegradabile. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune è gratuita.

## **Capo VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 47**

##### **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco su conforme parere del responsabile del servizio competente.

2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del

Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 48**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con proprio automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Responsabile di servizio.

#### **Art. 49**

##### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio, per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

o) svolgere qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei

fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 50**

##### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

### **CAPO VII**

#### **COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

#### **Art. 51**

##### **Identificazione delle sepolture e ornamentazioni.**

1. Come previsto dall'art. 17 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa in inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte.

2. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide. Non è consentito l'utilizzo di nessun'altra lapide di chiusura.

3. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche. In

caso di assegnazione di tomba di famiglia, lo stesso termine perentorio di tre mesi deve essere rispettato per la posa della lastra di marmo, senza epigrafe se non vi è la presenza di salma da tumulare.

4. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa e altri metalli) che non devono sporgere più di 15 cm. dal piano della lapide, né oltrepassare i limiti della lapide. Non è consentita la posa di fascette di rivestimento.

5. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni.

6. E' inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso.

#### **Art. 52**

##### **Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia**

1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, o di concessioni di tombe di famiglia già esistenti, devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura; i medesimi concessionari devono provvedere, entro 3 mesi dall'aggiudicazione, a pena di decadenza, alla collocazione di idonea lastra di marmo. I monumenti costruiti e posizionati anche successivamente devono permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata del Responsabile del servizio tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni in merito alle modalità di

esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

4. La domanda deve essere asseverata anche dall'imprenditore al quale in concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa della lastra e del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco), con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.

6. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

#### **Art. 53**

##### **Epigrafi.**

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, fatta eccezione per i nomi di persona o di località. Sono consentite, oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte), citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

2. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.

3. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del

comune e a spese del concessionario, previa diffida.

4. Le modifiche e le aggiunte di epigrafi devono essere autorizzate del Responsabile di Servizio.

#### **Art. 54**

##### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

#### **Art. 55**

##### **Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **Art. 56**

##### **Obbligo di manutenzione**

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il custode/seppellitore vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessiti di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile di servizio ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificatamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio tecnico, rilasciata su domanda dell'interessato.

### **Titolo III**

## **CONCESSIONI**

### **Capo I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 57**

##### **Sepolture private**

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruibili anche dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività .

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, cappelle gentilizie, ecc.).
5. Il diritto d'uso di ogni sepoltura, consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Il rilascio di qualsiasi concessione amministrativa, sia per manufatti costruiti dal Comune che per manufatti costruiti dai privati o enti a seguito di concessione dell'area, e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
7. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.
8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
9. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratti redatti nelle forme delle scritture private con oneri a carico del

concessionario, tra i quali si annoverano i diritti di segreteria (ove previsti), l'imposta di bollo ed ogni altra eventuale spesa contrattuale.

10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:

- a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
- b) il numero dei posti salma assegnati (realizzati o da realizzare);
- c) la durata con relativa scadenza;
- d) il concessionario o i concessionari con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro-tempore;
- e) i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (cappelle gentilizie o tombe di famiglia);
- f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- g) gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

11. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.

## **Art. 58**

### **Durata delle concessioni**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dell'art. 25 del R.R. 6/2004.

2. La durata delle concessioni è fissata:

- a) in 35 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglie e collettività (tipo cappelle gentilizie);
- b) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 35 anni per i loculi/tombe di famiglia o comunque per le sepolture private individuali;
- d) in 40 anni, non più rinnovabili, per loculi.

3. A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo :

a) per ulteriori 35 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura di famiglia e collettività (tipo cappelle gentilizie);

b) per ulteriori 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali ;

c) per 35 anni per le tombe di famiglia ;

d) per il numero degli anni mancanti al raggiungimento dei 40 anni per i loculi.

Tali rinnovi devono essere richiesti entro 3 mesi dalla data di scadenza della precedente concessione amministrativa. In mancanza di tale richiesta, o del relativo versamento del canone come stabilito dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nelle sepolture per deporli, a seconda dei casi, in campo comune o in ossario comune, con spese a carico del concessionario. Rimangono altresì a carico del concessionario le spese relative alle estumulazioni in caso di scadenza della concessione non più rinnovabile se i resti vengono destinati ad altra sepoltura. Rimangono viceversa a carico del Comune le spese esclusivamente delle estumulazioni i cui resti siano destinati all'ossario comune.

4. Relativamente alle sepolture di fatto esistenti ma sprovviste di concessione amministrativa, l'ufficio servizi cimiteriali procederà alla ricerca dei concessionari inadempienti o, se non conoscibili/rintracciabili, con le modalità come stabilite nel presente regolamento, dando loro formale invito scritto a sanare la situazione. In questo caso il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone come stabilito dal tariffario vigente alla data dell'invito. Solo successivamente si provvederà al rilascio dell'atto di concessione, ove verrà indicata come data iniziale di decorrenza quella indicata sul documento contabile rilasciato dalla Tesoreria. Nel caso in cui il concessionario inadempiente non provveda nei termini indicati nell'invito

scritto come sopra indicato, il Comune provvederà all'estumulazione delle salme con spese a carico del concessionario. Si procederà in egual modo nel caso in cui nessun concessionario venga conosciuto o rintracciato.

#### **Art. 59**

##### **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 57, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili. I loculi di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore agli **80 anni**, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi come indicati nell'art. 57, e' data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Le tombe di famiglia, sia di nuova costruzione che non, vengono assegnate in concessione mediante un avviso di

gara. Il costo di ogni tomba è determinato dalla Giunta Comunale. I criteri per l'assegnazione vengono individuati dal Responsabile del servizio tecnico. L'ufficio servizi cimiteriali, provvede ad affiggere all'Albo Pretorio del Comune e nella bacheca posta all'ingresso del cimitero, l'avviso in cui si dà notizia della disponibilità delle tombe e si invitano i soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione. Scaduto il termine utile per la presentazione verrà stilata una graduatoria e si procederà all'assegnazione.

7. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta tenendo conto della data e dell'ora del decesso.

8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo l'aggiornamento dell'intestazione della concessione e designando uno tra essi quale rappresentate della concessione nei confronti del Comune. Trascorso il termine di 3 anni senza che si sia provveduto in tal senso, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

#### **Art. 60**

##### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 58, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario, in possesso di regolare contratto di concessione amministrativa, e a quelle della sua famiglia (ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta da:

- coniuge;
- ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6°;
- fratelli e sorelle;
- generi e nuore.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto della sottoscrizione della concessione amministrativa.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da rendere all'ufficio servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti. Anche in questo caso le richieste verranno valutate di volta in volta, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

9. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di uso della sepoltura, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o di opposizione. Si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

#### **Art. 61**

##### **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal responsabile del servizio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Art. 62**

##### **Cenotafi e lapidi murarie**

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.

2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati depositati nell'ossario comune, può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero di volta in volta assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nel tariffario, ove previsto.

3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili.

4. All'interno delle tombe di famiglia, la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione, fatte salve le disposizioni circa le epigrafi di cui all'art. 53.

#### **Art. 63**

##### **Limitazioni alla concessione**

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata.

#### **Art. 64**

##### **Doveri generali dei concessionari**

1. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, delle istruzioni, delle tariffe attuali e future di qualsiasi natura (in materia di polizia mortuaria, di regolamenti cimiteriali) nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.

## **Capo II**

### **MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 65**

##### **Cause di cessazione della concessione**

1. Le concessioni cessano per:
  - a) rinuncia;
  - b) decadenza;
  - c) revoca;
  - d) estinzione.
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi compresi gli accessori con funzioni decorative, commemorative o simili, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

#### **Art. 66**

##### **Rinuncia**

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura, sia a carattere familiare che individuale, non sia occupata da alcun feretro o, quando essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.

3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione ad altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipula di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto come da tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

5. La rinuncia parziale o condizionata non ha alcun effetto.

6. In caso di rinuncia per trasferimento della salma in altro cimitero fuori dal Comune, i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso.

7. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.

#### **Art. 67**

##### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto di concessione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, spetta al responsabile del servizio competente in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6. Dopodiché il responsabile del servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 68**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio competente, con provvedimento motivato, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 30 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Lo stesso avviso di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 30 giorni.

5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o dei suoi eredi.

#### **Art. 69**

##### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono:

a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 3 mesi, come indicato all'art. 58, sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove consentita;

b) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990;

2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento delle stesse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro 30 giorni dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

3. Il Comune, quanto non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Titolo IV**

### **IMPRESSE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Capo I**

### **IMPRESSE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 70**

##### **Imprese appaltatrici del Comune**

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente

regolamento e nei singoli capitoli d'appalto.

#### **Art. 71**

##### **Lavori per conto di privati – accesso al cimitero**

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di rilasciarsi dietro domanda scritta, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Responsabile del servizio competente.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso verbale Responsabile del servizio competente.

6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## **Art. 72**

### **Recinzione aree**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo dovuto ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico.

## **Art. 73**

### **Cantieri di lavoro e materiali di costruzione**

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Responsabile del servizio. 2.

E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato. Il Responsabile del servizio per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocate in zone del cimitero individuate dal

Responsabile e possibilmente nascoste alla vista dei visitatori.

5. Per il consumo dell'acqua e di energia elettrica impiegate nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori. L'impresa sarà responsabile di ogni danno causato a cose o persone.

7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dell'ufficio comunale competente, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Art. 74**

### **Introduzione di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti.

## **Art. 75**

### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque successivi il giorno della commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa di monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Responsabile del servizio di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

#### **Art. 76**

##### **Vigilanza e collaudo delle opere**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta e collauda, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere autorizzate. Propone altresì all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo del deposito cauzionale.

#### **Art. 77**

##### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve:

a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

d) vestire la divisa, per i servizi ove è prevista, e tenerla in condizioni decorose;

e) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata e pulito nella persona;

f) presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;

g) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro che al di fuori di esso ;

b) ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;

c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;

d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione

degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **Capo II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 78**

##### **Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma e del cadavere;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel capo IX del R.R. n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

#### **Art. 79**

##### **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per

esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Capo I**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 80**

##### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" (c.d. Famedio) individuata con ordinanza del Sindaco, ove l'Amministrazione comunale potrà disporre, con il consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro al paese per loro meriti.

2. L'assegnazione della sepoltura avverrà ad istanza di parte, di cittadini, di associazioni o su impulso della Giunta Comunale. La valutazione della sussistenza dei requisiti sarà demandata alla Giunta stessa.

#### **Art. 81**

##### **Schedario dei defunti – Scadenziario delle concessioni**

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere

tenuto anche mediante mezzi informatici.

2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute in una sepoltura.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- c) gli estremi del contratto di concessione;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e) il canone di concessione versato.

4. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è altresì tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni occorrenti per liberare le sepolture.

#### **Art. 82**

##### **Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie**

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte di bilanci e dei conti del Comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione di controvalore di marche per diritti di segreteria per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con il timbro dell'ufficio.

#### **Art. 83**

##### **Sanzioni**

1. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento

sono punite, nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 a € 250.00 2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **Capo II**

### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 84**

##### **Abrogazione delle precedenti norme regolamentari**

1. Il presente regolamento disciplina l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale, è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente.

#### **Art. 85**

##### **Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – concessioni pregresse**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

#### **Art. 86**

##### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi ecc. s'intende agisca in nome e per conto e

col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 87**

##### **Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione**

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle stesse devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, così come indicato all'art. 58 comma 4 del presente regolamento.

3. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede a liberare la sepoltura sempre come indicato all'art. 58 comma 4, ed alla nuova successiva assegnazione.

#### **Art. 88**

##### **Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i., del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, della Legge 30 marzo 2001 n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 nonché alle norme regionali ed in particolare alle L.R. 11 novembre 2003 n. 22 ed al R.R. 6/2004.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamenti con esse incompatibili.

#### **Art. 89**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.